ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO GIORNALIERO A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

Art. 4

La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato. Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzi comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato
Estremi	Legge 19 aprile 1962, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-giornaliero-a-favore-del-personale-operaio/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it